



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da:

LUIGI ALESSANDRO SCARANO	Presidente
PASQUALINA ANNA PIERA	Consigliere
CONDELLO	
IRENE AMBROSI	Consigliere
STEFANIA TASSONE	Consigliere Rel.
GIUSEPPE CRICENTI	Consigliere

Oggetto:

REVOCATORIA
ORDINARIA

Ud.20/02/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5912/2024 R.G. proposto da:

GRAZIELLA [redacted] BATTISTA [redacted] rappresentati e difesi dall'avvocato
[redacted] [redacted] unitamente agli avvocati [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] domiciliati ex lege all'indirizzo Pec in atti.

-ricorrenti-

contro

FRANCESCO [redacted] rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted]
[redacted] domiciliato ex lege all'indirizzo Pec in atti.

-controricorrente-

nonché contro

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted].
-intimati-



avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI CATANZARO n. 1377/2023 depositata il 07/12/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2026 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. I signori Francesco [REDACTED] Giuseppe Fortunato, Angelo Aligia ed Ernesto Magorno e Agostino Fortunato proponevano avanti al Tribunale di Paola domanda d'inefficacia ex art. 2901 c.c. avente ad oggetto il fondo patrimoniale costituito dai coniugi signori Graziella [REDACTED] e Battista [REDACTED] che vi avevano conferito l'unico bene immobile, con annesso locale magazzino, di loro proprietà e abitazione, ubicato in Diamante (CS).

Allegavano gli attori a sostegno della domanda che l'Avv. Battista [REDACTED] con la complicità della moglie Graziella [REDACTED] aveva costituito il revocando fondo patrimoniale, non con il nobile intento di assolvere e tutelare i bisogni delle loro tre figlie, bensì per sottrarre il loro patrimonio alla garanzia dei loro futuri crediti, conseguenti e connessi a presunti e pretesi reati continuati di ingiurie, diffamazioni e calunnie, dato che da molti anni vi era un nutrito contenzioso giudiziario tra Francesco [REDACTED] ex sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola, e Battista [REDACTED] originato da una serie di denunce sporte da quest'ultimo sia contro Francesco [REDACTED] sia contro diversi soggetti, tra cui gli istanti, che con questi avevano intrattenuto rapporti di lavoro o di amicizia. Deducevano quindi gli attori tutti, ciascuno per proprio conto, che, alla data di proposizione dell'azione revocatoria, esistevano crediti litigiosi, rappresentati da singole azioni civili di risarcimento danni nei confronti dell'Avv. Battista [REDACTED] per presunti e pretesi, illeciti di rilevanza penale commessi da quest'ultimo, ai danni di tutti gli attori, singolarmente.

Si costituivano, resistendo, Battista [REDACTED] e Graziella [REDACTED]



Con comparsa di costituzione depositata in cancelleria in data 1° aprile 2015 gli attori dichiaravano la morte del loro difensore Agostino Fortunato e si costituivano a mezzo dei nuovi difensori avvocati Giuseppe Fortunato e Agostino Fortunato (omonimo e nipote del *de cuius*).

2. Con sentenza n. 490/2020 il Tribunale Civile di Paola accoglieva la domanda.

3. Avverso tale sentenza proponevano appello l'avv. Battista [redacted] e la moglie [redacted] Graziella, cui si opponevano Francesco [redacted] Giuseppe Fortunato, Angelo Aligia, Ernesto Magorno e Giuseppe Fortunato, in proprio e quale erede di Agostino Fortunato.

4. Successivamente, con sentenza n. 1377/2023 la Corte d'Appello di Catanzaro rigettava l'interposto gravame.

5. Avverso la sentenza della corte di merito il Battista [redacted] e la [redacted] propongono ora ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il Francesco [redacted]

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

6. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1, c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va pregiudizialmente osservato che i ricorrenti espressamente affermano: *"Nel confermare tutte le argomentazioni articolate e dedotte nei singoli motivi del ricorso principale, si impugna e contesta il controricorso dell'avv. Fortunato Giuseppe, pur essendo NULLE ed improduttive di effetti giuridici tutte le sue eccezioni, Ivi contenute, in quanto tutte strettamente collegate ed inscindibilmente connesse alle posizioni dei coattori-resistenti: dello stesso avv. Giuseppe Fortunato e del defunto padre, avv. Agostino Fortunato-senior-, Aligia Angelo ed avv. Ernesto Magorno, soggetti estranei, nel giudizio de-quo, non*



avendo rilasciato al predetto avv. Giuseppe Fortunato nessuna procura speciale. Essendosi, invece, costituito nel presente giudizio di legittimità solo nell'interesse del coattore-resistente, dr [REDACTED] Francesco. Con la precisazione che anche davanti al Cospetto di Codesta Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione, il ripetuto difensore NON si costituisce: né in proprio -ex art. 86 cpc-, pur avendolo fatto in primo e secondo grado, sia pure irritualmente- in violazione degli artt. 301, 305, 310, 300, 102, 110 e 354 del cpc-; né in qualità di coerede del padre, avv. Agostino Fortunato-senior- (deceduto in primo grado, già costituito in proprio ex art. 86 cpc e come unico difensore di fiducia di tutti gli altri attori, compreso il predetto figlio, avv. Giuseppe Fortunato), ne' ha dichiarato il decesso del suo unico odierno rappresentato-resistente-, dr [REDACTED] Francesco, avvenuto, in data 16.07.2024, successivamente alla notifica del ricorso de-quo, pur essendo subentrati in qualità di coeredi legittimi: la moglie, avv. Sabrina Mannarino ed il figlio dott. notaio, Vincenzo Davide [REDACTED] come si evince dai certificati allegati alla presente".

La censura relativa all'omessa dichiarazione, da parte del difensore del controricorrente Francesco [REDACTED] del decesso del proprio assistito – ed al conseguente mancato rilievo di tale circostanza da parte della corte territoriale – è infondata.

Giusta principio consolidato "Nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, né consente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo" (v. tra le tante Cass., n. 1757/2016; Cass., n. 24635/2015).

1.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano: "Nullità assoluta della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt.



301, 302, 305 e 310 c.p.c. in relazione all'art. 360, n.n. 3 e 4, c.p.c.- violazione dei principi del giusto processo e del diritto di difesa-art. 111 e 24 costituzione ed art. 6 della C.e.d.u., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c. ”.

Lamentano:

-) che sin dal primo grado di giudizio l'originario difensore degli attori era deceduto;

-) che la morte del difensore comporta l'interruzione automatica del processo, dato che la parte non può restare priva di assistenza tecnica in giudizio;

-) che nel caso di specie la costituzione dei nuovi difensori era avvenuta circa venti mesi dopo l'evento, che doveva ritenersi da loro conosciuto, in quanto rispettivamente figlio e nipote del difensore deceduto;

-) che pertanto la costituzione (in prosecuzione o in riassunzione che dir si voglia) era tardiva;

-) che il giudice di primo grado aveva istruito, proseguito e definito il giudizio senza rilevare alcunché, per cui la corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare l'impugnata sentenza nulla per *error in procedendo*.

1.2. Il motivo è infondato.

1.3. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, “Poiché le norme sull'interruzione del processo per morte od impedimento del procuratore sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti l'evento si è verificato, questa è la sola legittimata a valersi della mancata interruzione” (Cass., n. 2934/1982; Cass., n. 5012/1979).

Orbene, nella specie gli odierni ricorrenti, che all'epoca erano ed hanno continuato ad essere ritualmente assistiti dal proprio difensore, non hanno subito alcun pregiudizio di cui dolersi nella presente sede di legittimità.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano: “Nullità assoluta



della sentenza impugnata per omessa applicazione di norme procedurali; omessa integrazione del contraddittorio in fattispecie di litisconsorzio processuale necessario- e forse anche sostanziale-, per come previsto dagli artt.: 102, 110, 300 e 354, primo comma, c.p.c., in relazione all'art. 360, nn 3 e 4, c.p.c.- violazione del principio del giusto processo e del diritto di difesa-art. 24, 111 costituzione ed art. 6 C.e.d.u.”.

Si dolgono che la corte territoriale abbia omissa di rilevare che il nuovo difensore si sarebbe costituito al posto del precedente difensore in proprio e di tutti gli altri attori in primo grado, senza tuttavia esserne l'unico erede, e dunque pretermettendo gli altri familiari e coeredi in relazione al credito vantato dal *de cuius* ed all'azione revocatoria da questi esperita.

2.1. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano “Nullità assoluta della sentenza impugnata per difetto di legittimazione *ad causam* e *ad processum* conseguente alla violazione ed omessa applicazione di norme procedurali e sostanziali: artt. 102, 110, 300, 301, 302, 303, 310, c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.; nonché art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, n.5, c.p.c.”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono infondati.

Giusta principio consolidato “Ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione” (v. Cass., n. 27417/2017; Cass., n. 8508/2020).

4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano “Nullità della sentenza



impugnata per motivazione illogica, contraddittoria, apparente, parziale-travisamento di fatti e prove documentali - mancanza di legittimazione ad agire-violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2697, 2943, 2945, c.c.- artt. 100, 112, 115, 116, c.p.c.-violazione del principio del giusto processo art. 111 costituzione ed art. 6 C.e.d.u. in relazione all'art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.".

5. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano "Sulla posizione di Aligia Angelo. Nullità della sentenza impugnata per motivazione illogica e contraddittoria- travisamento di fatti e prove documentali- error in procedendo e iudicando- mancanza di legittimazione ad agire- violazione e falsa applicazione di norme processuali e sostanziali-artt. 100, 112, 115, 116, c.p.c. e 2901, 2697 c.c. in relazione all'art. 360, nn. 3,4 e 5, c.p.c.".

6. Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano "Sulla posizione di Magorno Ernesto. Nullità della sentenza impugnata per error in procedendo e iudicando: motivazione illogica e contraddittoria-travisamento di fatti e prove documentali-omessa valutazione di prove documentali prodotte ex adverso- mancanza di legittimazione ed interesse ad agire sopravvenuta nel corso del giudizio di primo grado-violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2697, 2943, 2945 c.c. e 100, 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn 3,4 e 5, c.p.c.".

7. Con il settimo motivo i ricorrenti denunciano "Riferito all'attore principale [REDACTED] Francesco. Nullità della sentenza per error in procedendo e iudicando- motivazione illogica, contraddittoria, generica, ultra petita; travisamento di fatti e prove documentali; omessa valutazione di elementi probatori rilevanti evidenziati nell'atto di appello e nella comparsa conclusionale- violazione e falsa applicazione di norme sostanziali e processuali: artt. 2901 e 2697 c.c.- 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3,4 e 5, c.p.c.".

7.1. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in



quanto connessi, sono inammissibili.

7.3. In primo luogo, perché in tutti i motivi i ricorrenti deducono, assertivamente e genericamente, la violazione di numerose ed eterogenee disposizioni, sia sostanziali, sia processuali, dunque in maniera cumulativa, così attribuendo -inammissibilmente- al giudice di legittimità il compito di isolare, dando loro forma e contenuto giuridico, le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi di impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., al fine di decidere successivamente su di esse (v. Cass., n. 19443/2011; Cass., n. 3397/2024).

In secondo luogo, perché i ricorrenti evocano il vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. in presenza di c.d. doppia conforme, e dunque inammissibilmente ai sensi dell'art. 360, comma quarto, c.p.c. Né giova ai ricorrenti limitarsi ad affermare, assertivamente e genericamente, che i giudici di merito avrebbero diversamente deciso, dato che per consolidato orientamento di legittimità, nell'ipotesi di "doppia conforme", è onere del ricorrente "indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigetto dell'appello, dimostrando che sono tra loro diverse e detto onere non viene meno in caso di successione nel diritto controverso tra primo e secondo grado, giacché il sopravvenuto mutamento del soggetto titolare della posizione sostanziale dedotta in giudizio non implica necessariamente la diversità tra le ragioni di fatto alla base della sentenza di primo grado e quelle della conferma in grado di appello" (v. Cass., n. 12636/2025; Cass. n. 26934/2023).

Infine, perché tutti i motivi risultano privi di specificità e di decisività.

Sotto la formale evocazione del vizio di violazione di legge, infatti, i ricorrenti sostanzialmente sollecitano a questa Suprema Corte una "rilettura" delle risultanze processuali e propongono una interpretazione



dei fatti di causa oppositiva rispetto a quella -analiticamente motivata, affatto implausibile e scevra da vizi logico-giuridici- resa dalla corte di merito.

A tale stregua le deduzioni degli odierni ricorrenti si risolvono nella mera doglianza circa l'asseritamente erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle loro aspettative (v. Cass., n. 20322/2005) e nell'inammissibile pretesa di una diversa lettura del compendio probatorio acquisito in giudizio (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932), in contrasto con il fermo principio posto da questa Corte, secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., n. 3355/2010; Cass., n. 5443/2006).

8. All'inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza.

I ricorrenti vanno altresì condannati al pagamento di somma ex art. 96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento, in favore del controricorrente: a) delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00 (di cui euro 6.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario; b) della somma di euro 6.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.



Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 20 febbraio 2026.

Il Presidente

LUIGI ALESSANDRO SCARANO

